



REPUBBLICA ITALIANA

298/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA - Presidente

Enrico TORRI - Consigliere

Antonietta BUSSI - Consigliere

Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore

Donatella SCANDURRA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza per revocazione iscritta al n. **56995** del registro di segreteria, proposta da **ROSA Giacomo**, c.f. RSOGCM61H24C974N, nato a Contursi Terme (SA) il 24 giugno 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rosa, c.f. RSOFNC63H16C974Y, pec avvfrancorosa@pec.ordineforense.salerno.it, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, e dall'avv. Vittoria Ciavarella, c.f. CVRVTR75B50D643N, pec ciavarella.vittoria@avvocatifoggia.legalmail.it, come da procura a margine della memoria di costituzione del 30 ottobre 2020, e con gli stessi elettivamente domiciliato a Salerno, Via Carmine 92 presso lo studio dell'avv. Franco Rosa;

contro

Procura generale della Corte dei conti;

Procura regionale della Corte dei conti per la Campania;

per

la revocazione della sentenza n. 232/2019 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale di Appello, depositata il 21 ottobre 2019.

VISTI l'istanza di revocazione, le memorie, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 20 maggio 2021, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Franco Rosa e l'avv. Vittoria Ciavarella, per l'istante; il V.P.G. Chiara Vetro.

#### FATTO

Con atto datato 27 luglio 2020, Rosa Giacomo ha chiesto la revocazione della sentenza n. 232/2019 di questa Sezione, ai sensi dell'art. 202, lett. "d", c.g.c., invocando il sopraggiunto rinvenimento di documenti non prodotti in giudizio, consistenti in tre deliberazioni consiliari del Comune di Contursi Terme, recanti il n. 1 del 26 gennaio 2006, il n. 8 del 13 aprile 2007 e il n. 8 del 28 marzo 2008.

Con la predetta documentazione, secondo la prospettazione dell'istante, si sarebbe potuta provare l'estraneità agli addebiti contestati, in ordine alla condotta tenuta, quale Sindaco del Comune di Contursi Terme dal 3 giugno 2006 al 17 maggio 2011, per omessa vigilanza sul servizio tributi, con conseguente mancata riscossione coattiva di imposte per euro 189.000,00.

Secondo l'istante, dalla documentazione rinvenuta e depositata unitamente all'istanza, emergerebbero la correttezza del suo operato e la conseguente carenza degli elementi costitutivi della contestazione, in riferimento agli artt. 10, 11 e 12 d. lgs. n. 504/1992 e all'art. 50 t.u.e.l.

Ha concluso quindi, previa tutela cautelare, con la richiesta di revocare la sentenza n. 232/2019 e di stabilire che l'istante nulla deve al Comune di

Contursi Terme.

La Procura generale, con memoria del 30 settembre 2020, ha espresso il parere che l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata fosse inammissibile o infondata.

Con ordinanza di questa Sezione n. 29/2020 del 20 ottobre 2020, pronunciata all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2020, veniva respinta l'istanza di tutela cautelare.

Mediante memoria del 30 ottobre 2020, l'istante si è costituito mediante altro difensore, l'avv. Vittoria Ciavarella, in aggiunta al precedente, richiamando le conclusioni già rassegnate.

Con successiva memoria pervenuta il 4 gennaio 2021, l'istante ha ulteriormente illustrato le proprie difese, richiamando l'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, in ordine alla prova del dolo; secondo l'istante, il gravame sarebbe ammissibile anche sotto il profilo della decisività dei documenti rinvenuti e depositati; difetterebbe inoltre l'elemento soggettivo della colpa grave; ha quindi insistito per la revocazione della sentenza impugnata, o, in mancanza, per la riduzione dell'addebito.

La Procura generale ha formulato le conclusioni con nota del 22 dicembre 2020, contrastando le pretese avversarie con specifico riferimento alla non decisività della documentazione tardivamente prodotta, che conterrebbe elementi indiziari privi di significato rispetto alla contestazione, ed ha chiesto che l'istanza per revocazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

All'udienza del 12 gennaio 2021, il giudizio è stato rinviato al 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

All'odierna udienza del 20 maggio 2021, le parti presenti insistono per

l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

L'istante ha impugnato per revocazione la sentenza n. 232/2019 di questa Sezione, che lo ha condannato, a titolo di colpa grave, al risarcimento di un danno di euro 35.910,00 in favore del Comune di Contursi Terme.

Lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto dal suddetto Comune, su sua richiesta, le tre deliberazioni consiliari, prodotte nel presente giudizio di revocazione, e recanti i numeri:

- 1 del 26 gennaio 2006 (approvazione conto consuntivo 2004);
- 8 del 13 aprile 2007 (approvazione conto consuntivo 2005);
- 8 del 28 marzo 2008 (approvazione conto consuntivo 2006).

Sono state prodotte una lettera del 28 maggio 2015 rivolta al Comune di Contursi Terme, di richiesta delle deliberazioni, e una lettera del 14 luglio 2020, contenente ulteriore richiesta al riguardo.

I documenti quindi, secondo quanto rappresentato dall'istante, sarebbero pervenuti allo stesso dopo la celebrazione del giudizio concluso con la sentenza di questa Sezione n. 232/2019 del 21 ottobre 2019, qui impugnata.

Nella prospettazione dell'istante, i documenti sarebbero decisivi ai fini della revocazione della sentenza impugnata.

Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio rileva che non risultano realizzate le condizioni per procedere alla revocazione sulla base dell'invocato art. 202, comma 1, lett "d", c.g.c.; tale disposizione stabilisce, infatti, che la sentenza può essere impugnata per revocazione se "dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

In primo luogo, i documenti prodotti non si manifestano decisivi, in quanto dal contenuto degli stessi si evince la dinamica delle entrate tributarie, senza che in alcun modo vengano in rilievo le condotte di omessa vigilanza addebitate all'attuale instante e per le quali è stata pronunciata condanna; i saldi delle entrate tributarie, difatti, non possono in alcun modo considerare le condotte illecite, come quelle contestate all'attuale instante.

Sotto altro aspetto, gli elementi offerti in giudizio in ordine alla presunta impossibilità di produrre tali atti nel giudizio di merito, in relazione a causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, sono insufficienti: si tratta, infatti, di deliberazioni adottate dal Comune, soggette a pubblicazione all'albo pretorio e facilmente rintracciabili nella raccolta degli atti; la qualifica di amministratore dell'ente, ricoperta a suo tempo dall'attuale instante, compare nelle tre deliberazioni, nella prima quale Vice sindaco e presidente dell'adunanza consiliare, e nelle altre due quale Sindaco e presidente delle adunanze consiliari, oltre che come soggetto che ha sottoscritto i tre atti collegiali, insieme al segretario comunale, per cui vi è da ritenere che l'attuale instante potesse con facilità ottenere dal Comune, previo accesso, i predetti atti anche prima del 2020; ad ogni modo, ne emerge solo un'inerzia dell'amministrazione nel riscontrare la prima richiesta, ma non può dirsi realizzata una causa di forza maggiore o la presenza del fatto dell'avversario.

Privo di pregio, oltre che tardivo rispetto al momento dell'impugnazione fatta valere in questa sede, appare il motivo introdotto con memoria pervenuta il 4 gennaio 2021, sull'art. 21 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, in ordine alla prova del dolo; il riferimento all'innovazione normativa introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, che prevede l'inserimento dell'alinea "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"

all'art. 1, comma 1, della legge n. 20/94, oltre che posto al di fuori delle limitazioni temporali di applicazione ("limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto": cfr. I Sez. app. 234/2020), appare evidentemente non riferibile alla contestazione sollevata nei confronti dell'attuale appellante, il quale è stato chiamato a rispondere per colpa grave.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'istanza di revocazione va, quindi, dichiarata inammissibile per mancata integrazione della fattispecie indicata dall'art. 202, comma 1, lett. "d", c.g.c..

Le spese seguono l'esito del giudizio e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'istanza di revocazione e liquida le spese a carico dell'istante ed in favore dell'erario in euro 128,00 (centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 luglio 2021

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvisè Rota